

CONSIGLIO DI STATO

Sezione IV; decisione 4 giugno 1890, *Pres. Spaventa P., Est. Giorgi; Ric. Biamonti e Macario.*

Elezioni amministrative — Schede — Sopranoime del candidato — Nullità (L. com. prov., art., 74, 81).

In applicazione degli art. 74 e 81 della vigente legge com. e prov., debbono ritenersi nulle le schede contenenti, oltre il nome, anche il sopranoime del candidato.

La Sezione, ecc. — Attesochè nello scrutinio delle elezioni amministrative del Comune di S. Biagio della Cima si trovarono 102 schede, le quali, oltre il nome del candidato, portavano la indicazione di un sopranoime. L'ufficio definitivo ritenne per valide siffatte schede e proclamò i 15 consiglieri, che, tenendo conto anche delle medesime, aveano raccolto il maggior numero dei voti. Sul ricorso del Biamonti e Macario, che erano rimasti esclusi dalla proclamazione, il Consiglio comunale annullò quelle 102 schede, e rifacendo lo scrutinio, escluse quei consiglieri, che, detratti i voti annullati, non avevano più la maggioranza e proclamò in loro vece altri consiglieri, fra cui i due ricorrenti Biamonti e Macario. Se non che, sul ricorso di quelli esclusi dal Consiglio comunale, la giunta provinciale amministrativa di Porto Maurizio riformò la deliberazione del Consiglio comunale e ripristinò la proclamazione fatta dall'ufficio elettorale. A ciò la giunta fu indotta dal considerare che il sopranoime non è cosa distinta dal nome, e non può pertanto ritenersene vietata la indicazione nella scheda elettorale.

Attesochè contro questa deliberazione ricorrono oggi il Biamonti e il Macario, e la denunciano per violazione degli art. 74 e 81 della vigente legge comunale e provinciale.

Attesochè, mentre la legge com. e prov. del 1865 si limitava a dichiarare nulle le schede nelle quali l'elettore si fosse fatto conoscere (art. 70 legge 20 marzo 1865), la legge vigente è più precisa e rigorosa, perchè nell'art. 74 dice che l'elettore può aggiungere ai nomi dei candidati, la paternità, la professione, il titolo onorifico gentilizio, il grado accademico e l'indicazione di uffici sostenuti, e aggiunge “ ogni altra indicazione è vietata ”. E nell'art. 81 commina espressamente la nullità per l'inosservanza di questa disposizione: “ Sono nulle le schede nelle quali l'elettore si è fatto conoscere od ha scritto altre indicazioni, oltre quelle di cui all'art. 71 ”.

Attesochè queste disposizioni sono così chiare e precise, che non lasciano campo a sottrarre dall'annullamento le schede, in cui l'elettore abbia al nome aggiunto anche l'indicazione del sopranoime del candidato.

Probabilmente la legge ha voluto proibirlo, perchè l'indicazione del sopranoime può talvolta servire di mezzo di ricognizione dell'elettore, nè si è arrestato alla considerazione che il sopranoime può anche valere per l'identificazione del candidato fra due o più omonimi: giacchè a questo il legislatore ha provveduto abbastanza col permettere quelle altre indicazioni che sono designate nell'art. 74. Ma, qualunque sia stato il motivo che ispirò al legislatore, questa proibizione, con la comminatoria di nullità che ne accompagna l'inosservanza, è letterale e indiscutibile; ed è quindi inevitabile l'annullamento che ne consegue.

Attesochè non sia esatto il dire che il sopranoime non sia altro che il nome, mentre invece tra l'uno e l'altro corre sostanziale differenza. E' *nome* il vocabolo proprio della persona e quello comune alla discendenza, e di cui si può dare legale giustificazione con documenti, e di questo la legge comunale ha inteso parlare nell'art. 74; mentre invece il *sopranoime* si presenta ben diverso dal nome proprio o di famiglia, non può in alcun modo provarsi con documenti, siccome bene apparisce nel concreto del caso dagli stessi sopranoimi usati, che niuno certamente confonderebbe col nome dei candidati a cui furono apposti.

Attesochè, pertanto, sia ben fondato il ricorso e debba riformarsi l'impugnata deliberazione, richiamando per conseguenza in vigore la proclamazione dei consiglieri fatta dal Consiglio comunale.

Per questi motivi, ecc.

